

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4 del 03/01/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2358 del 13/05/2021 per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Europa s.n.c., intestato alla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa - Divisione Safe.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1 del 03/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2358 del 13/05/2021 per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Europa s.n.c., intestato alla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa – Divisione Safe.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativo alla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa (C.F. 00307140376 e P. IVA 00500931209) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione macchine automatiche per la confezione e l'imballaggio per il settore farmaceutico e cosmetico, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Europa snc, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE con Determina dirigenziale 2358 del 13/05/2021 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena Idice con provvedimento prot. n. 9113 del 25/05/2021. La modifica non sostanziale è inerente alla matrice ambientale autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali riportate in allegato **B aggiornato** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa (C.F. 00307140376 e P. IVA 00500931209) con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 428/442 ha presentato al S.U.A.P dell'Unione dei Comuni Savena Idice in data 29/06/2021 (Prot. n. 10947) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente AUA, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le emissioni in atmosfera dell'impianto Divisione Safe ubicato in comune di Ozzano dell'Emilia, via Europa snc. La modifica consiste nell'unificazione dei due punti di emissione E4 ed E5 attualmente autorizzati e non ancora realizzati in una unica emissione denominata E4, mentre non verrà realizzato il punto di emissione E5.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14022 del 30/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data al PG/2021/133807 (Pratica SINADOC 27172/2021), ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA.
- ARPAE-AACM provvede ad adottare la modifica non sostanziale della vigente AUA adottata con DET-AMB-2021-2358 del 13/05/2021, provvedendo all'aggiornamento del solo Allegato B e confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti dell'A.U.A. medesima, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione. E' confermata la scadenza di validità del provvedimento vigente, fissata al 25/05/2036. Gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴ ammontano ad € 26,00 per la matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.4.4.2.

Bologna, data di redazione 27/12/2021

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁵
(determina firmata digitalmente) ⁶

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA – DIVISIONE SAFE
comune di Ozzano dell'Emilia - via Europa snc

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine automatiche per il settore farmaceutico e cosmetico svolta dalla società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa – Divisione Safe nello stabilimento ubicato in comune di Ozzano dell'Emilia, via Europa snc, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa – Divisione Safe è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COLLAUDO REPARTO ALIMENTAZIONI

Portata massima	16000 Nm ³ /h
Altezza minima	13,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E2**PROVENIENZA: LUCIDATURA SALA LAVAGGIO REPARTO ALIMENTAZIONI**

Portata massima	5800 Nm ³ /h
Altezza minima	13,50 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE REPARTO AGGIUSTAGGIO**

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	13,50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro disoleatore multistadio a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E4**PROVENIENZA: SALDATURA SMERIGLIATURA AFFILATURA MOLATURA LEVIGATURA
LUCIDATURA REPARTO AGGIUSTAGGIO**

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	12,00 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CALDAIA CONDENSAZIONE 1150 KW

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA CALDAIA CONDENSAZIONE 270 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: CAPP A MENSA

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: GRUPPO SPINTA ANTINCENDIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera e) e lettera bb).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/Nm}^3$) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011 per la determinazione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95%

di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/12/2022 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa – Divisione Safe dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E4. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE Spa – Divisione Safe, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Pratica Sinadoc n°27172/2021

Documento redatto in data 27/12/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.